

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 167

Euro 1,23

Anno 39

30 dicembre 2008

N. 222

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre
2008, n. 2300

**Disposizioni regionali per attuazione della condi-
zionalità di cui al Reg. (CE) 1782/2003 nella Regio-
ne Emilia-Romagna a decorrere dall'1 gennaio
2009**

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2008, n. 2300

Disposizioni regionali per attuazione della condizionalità di cui al Reg. (CE) 1782/2003 nella Regione Emilia-Romagna a decorrere dall'1 gennaio 2009

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune, ed in particolare l'art. 3 che prevede espressamente che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatoria – così come definiti nell'Allegato III – e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche ed ambientali ai sensi dell'Allegato IV, e successive modifiche;
- il Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al citato Regolamento (CE) n. 1782/2003, e successive modifiche;
- il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al medesimo Regolamento (CE) n. 1782/2003, e successive modifiche;
- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed in particolare l'articolo 51 che prevede che l'importo delle indennità ivi specificate sia ridotto o revocato nel caso in cui i beneficiari non ottemperino, nell'insieme della loro azienda, in conseguenza di atti od omissioni loro direttamente imputabili, ai requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli Allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003;
- la decisione della Commissione Europea C(2007)4161 del 12 settembre 2007, di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2007/2013 attuativo del citato Reg. (CE) n. 1698/2005;

visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo che prevede per le aziende vitivinicole il rispetto della nuova norma di mantenimento dei vigneti in buone condizioni vegetative a partire dall'1 gennaio 2009;

richiamati altresì:

- il decreto ministeriale del 20 luglio 2004 recante disposizioni nazionali per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1782/2003 relativamente all'art. 33 ed all'art. 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilità al regime del pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonché del Regolamento (CE) n. 795/2004;
- il decreto ministeriale del 5 agosto 2004 recante disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica agricola comune, ed in particolare l'art. 5;
- il decreto ministeriale del 15 dicembre 2005 recante "Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC ed abrogazione del Decreto ministeriale 13 dicembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni";
- il decreto ministeriale del 21 dicembre 2006 recante "Disciplina del regime di condizionalità della PAC ed abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005";
- il decreto ministeriale del 18 ottobre 2007 numero 13286 recante "Modifica ed integrazione del decreto ministeriale 21 dicembre 2006 'Disciplina del regime di condizionalità della

PAC ed abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005";

- il decreto ministeriale del 20 marzo 2008 recante "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)";
- il decreto ministeriale del 24 novembre 2008 numero 16809 recante "Modifica ed integrazione del decreto ministeriale 21 dicembre 2006 'Disciplina del regime di condizionalità della PAC ed abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005' ed in particolare l'Allegato A) – che elenca gli atti che danno applicazione ai criteri di gestione obbligatori definiti dagli artt. 3 e 4 e del Regolamento (CE) n. 1782/2003 – e l'Allegato B) – che elenca le norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali definite dall'art. 5 e dall'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003;

atteso che il comma 5 dell'articolo 2 del predetto DM 21 dicembre 2006, come modificato dal DM 24 novembre 2008, stabilisce che ogni beneficiario di pagamenti diretti o delle indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b) punti i), iv) e v), del Regolamento (CE) n. 1698/05 o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e dei programmi di sostegno per la vendemmia verde ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 479/2008 ovvero dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento (CE) n. 479/2008, è tenuto a rispettare gli impegni relativi ai criteri di gestione obbligatori e alle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali;

considerato che il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2007/2013 – oltre alle Misure dell'Asse 2 – estende l'applicazione del regime di condizionalità anche ai beneficiari di alcune Misure dell'Asse 1;

viste, in proposito, le proprie deliberazioni:

- n. 167 e n. 168 in data 11 febbraio 2008, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il Programma Operativo dell'Asse 1 – comprensivo dei Programmi Operativi relativi alle Misure 111 (azione 1), 112, 114, 121 e 123 (Azione 1) – e il Programma Operativo dell'Asse 2 – comprensivo dei Programmi Operativi relativi alle Misure 211, 212, 214, 216 (Azione 3) e 221;
- n. 1006 in data 30 giugno 2008, con la quale sono stati individuate le violazioni di impegni ed i livelli di gravità, entità e durata per determinate Misure dell'Asse 1 e dell'Asse 2, anche con riferimento al rispetto del regime di condizionalità;

rilevato che il comma 1 dell'art. 2 del predetto DM 21 dicembre 2006 – come modificato dal DM 24 novembre 2008 – stabilisce che le Regioni e le Province autonome, entro il 31 dicembre 2008, definiscono l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale per l'anno 2009, in base agli atti indicati negli Allegati A) e B) del medesimo decreto;

considerato che appare opportuno completare l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, già stabiliti dal più volte citato DM 21 dicembre 2006, quale risulta modificato dal DM 24 novembre 2008, con le disposizioni e le conseguenti specifiche tecniche vigenti in regione, allo scopo di costituire il quadro di regolamentazione degli impegni di condizionalità a decorrere dall'1 gennaio 2009;

ritenuto, a tal fine, di elaborare appositi allegati – parti sostanziali del presente atto – in cui sono riportati anche gli atti regionali (Allegato 1) ed alcune disposizioni tecniche (Allegato 2) che completano rispettivamente quanto già stabilito nei citati Allegati A) e B) del predetto DM 24 novembre 2008;

viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di

organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007 recante “Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche” e sue integrazioni;

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale Agricoltura, dott. Valtiero Mazzotti, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della citata L.R. 43/01 e della predetta deliberazione 450/07;

su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di completare con le disposizioni e le specifiche tecniche vigenti nel territorio regionale l’elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali, già stabiliti negli Allegati A) e B) del DM 24 novembre 2008, relativo alla disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC;

2) di approvare, per le finalità di cui al punto precedente, appositi allegati – parti sostanziali del presente atto – in cui sono riportati anche gli atti regionali (Allegato 1) ed alcune specifiche tecniche (Allegato 2) che integrano rispettivamente quanto già stabilito negli Allegati A) e B) del predetto DM 24 novembre 2008;

3) di stabilire che l’applicazione del regime di condizionalità riguarda, oltre che i pagamenti diretti della PAC, anche gli aiuti/contributi/indennità di alcune Misure degli Assi 1 e 2 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna, i pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e dei programmi di sostegno per la vendemmia verde e i pagamenti del premio di estirpazione;

4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

5) di prevedere che qualsiasi modifica o integrazione che incida sull’assetto delle disposizioni regionali in materia di condizionalità sia pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

(segue allegato fotografato)

ALLEGATO 1

ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 E ALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03

ELENCO "A" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2005 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE

**ATTO A1 – DIRETTIVA 79/409/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI.
ARTICOLO 3, ARTICOLO 4 (PARAGRAFI 1, 2, 4), ARTICOLI 5, 7, 8**

Recepimento

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L’elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409/CEE e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43/CEE è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in G.U. n. 130 del 6 giugno 2000 e successive modifiche.
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 429 recante l’elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (G.U. n. 168 del 21 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 5 luglio 2007 recante l’elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (G.U. - Serie Generale n. 170 del 24/07/2007).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. - Serie Generale n. 258 del 6/11/2007) e successive modificazioni.

Attuazione regionale

Provvedimenti regionali di designazione delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi della direttiva 79/409/CEE:

- Deliberazione della Giunta regionale n. 167 del 13 febbraio 2006 recante "Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree della Regione Emilia-Romagna designate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e come Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (B.U.R. n. 41 del 15 marzo 2006).
- Deliberazione della Giunta regionale n. 456 del 3 aprile 2006 recante "Modifica dell'elenco aggiornato e della nuova perimetrazione delle aree della regione Emilia-Romagna designate o da designare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE" (B.U.R. n. 58 del 26 aprile 2006).
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1224 del 28 luglio 2008 "Recepimento DM n.184/07 'Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)'. Misure di conservazione gestione ZPS, ai sensi Dirett. 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm. e DM del 17/10/07" (B.U.R. n. 138 del 7 agosto 2008).

Provvedimenti regionali di approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 79/409/CEE:

- L.R. 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale" (artt. 1-9) (B.U.R. n. 48 del 15 aprile 2004).

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 2, comma 1, del DM 21 dicembre 2006 n. 12541, come modificato dal DM 24 novembre 2008 n. 16809, la Regione Emilia-Romagna, con il presente atto dispone l'applicazione degli impegni, attuabili a livello dell'azienda agricola, previsti dagli atti comunitari sopra indicati e dai relativi recepimenti.

**ATTO A2 – DIRETTIVA 80/68/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA
PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO
PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE.**

ARTICOLI 4 E 5

Recepimento

- Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

Attuazione regionale

- Deliberazione della Giunta regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 recante "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento" (B.U.R. n. 88 del 24 giugno 2003).

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 2, comma 1, del DM 21 dicembre 2006 n. 12541, come modificato dal DM 24 novembre 2008 n. 16809, la Regione Emilia-Romagna, con il presente atto dispone l'applicazione degli impegni, attuabili a livello dell'azienda agricola, previsti dagli atti comunitari sopra indicati e dai relativi recepimenti.

**ATTO A3 -DIRETTIVA 86/278/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO,
NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN
AGRICOLTURA.**

ARTICOLO 3, PARAGRAFI 1 E 2

Recepimento

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.99 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” (Supplemento ordinario alla G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992).

Attuazione regionale

- Deliberazione della Giunta regionale n. 2773 del 30 dicembre 2004 recante "Primi indirizzi alle Province per la gestione e l’autorizzazione all’uso dei fanghi di depurazione in agricoltura"(B.U.R. n. 12 del 25 gennaio 2005).
- Deliberazione della Giunta regionale n.1801 del 7 novembre 2005, recante “Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura” (B.U.R. n. 159 del 5 dicembre 2005).

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

La norma si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell’azienda o di terzi.

A norma dell’articolo 2, comma 1, del DM 21 dicembre 2006 n. 12541, come modificato dal DM 24 novembre 2008 n. 16809, la Regione Emilia-Romagna, con il presente atto dispone l’applicazione degli impegni, attuabili a livello dell’azienda agricola, previsti dagli atti comunitari sopra indicati e dai relativi recepimenti.

ATTO A4 -DIRETTIVA 91/676/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE.

ARTICOLI 4 E 5

Recepimento

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
 - Art.74, lett. pp), Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, definizione di “zone vulnerabili”.
 - Art. 92 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
 - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- D.M. 19 aprile 1999 “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (G.U. n. 102 del 4-05-1999 - Supplemento Ordinario n. 86).
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (G.U. n. 109 del 12-05-2006 - Supplemento Ordinario n. 120).

Attuazione regionale

Elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della direttiva 91/676/CEE

- Art. 30 del TITOLO III delle “MISURE PER LA TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA IDRICA” di cui alle norme del Piano regionale di tutela delle acque (PTA) approvato dall'Assemblea Legislativa con Delibera n. 40 del 21 dicembre 2005 (B.U.R. n. 20 del 13 febbraio 2006).

Provvedimenti regionali di approvazione del Programma di Azione nelle zone vulnerabili

- Deliberazione della Giunta regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 recante “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento” (art. 4.1.3, lettera b). (B.U.R. n. 88 del 24 giugno 2003).
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1608 del 21 novembre 2006, approvata dall'Assemblea Legislativa il 16 gennaio 2007 con atto n. 96/07, recante “Attuazione del Decreto 07/04/2006.

Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola –Criteri e norme tecniche generali. Proposta all'Assemblea Legislativa” (B.U.R. n. 16 del 2 febbraio 2007).

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 2, comma 1, del DM 21 dicembre 2006 n. 12541, come modificato dal DM 24 novembre 2008 n. 16809, la Regione Emilia-Romagna, con il presente atto dispone l'applicazione degli impegni, attuabili a livello dell'azienda agricola, previsti dagli atti comunitari sopra indicati e dai relativi recepimenti.

ATTO A5 -DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE.

ARTICOLI 6, 13, 15, E 22 (LETTERA b)

Recepimento

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L’elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409/CEE e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43/CEE è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in G.U. n. 130 del 6 giugno 2000 e successive modifiche.
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 26 marzo 2008 recante “Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 103 del 3 maggio 2008);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.428 recante l’elenco dei proposti siti d’importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea (G.U. n. 157 dell’8 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.430 recante l’elenco dei proposti siti d’importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale (G.U. n. 156 del 7 luglio 2005).
- Decreto del 5 luglio 2007 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE (GURI n. 170 del 24.7.2007 - Supplemento Ordinario n. 167) e successive modifiche e integrazioni.
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle

misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. - Serie Generale n. 258 del 6/11/2007).

Attuazione regionale

Elenco dei provvedimenti regionali di designazione dei siti di importanza comunitaria individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE:

- Deliberazione della Giunta regionale n. 167 del 13 febbraio 2006 recante "Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree della Regione Emilia-Romagna designate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e come Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (B.U.R. n. 41 del 15 marzo 2006).
- Deliberazione della Giunta regionale n. 456 del 3 aprile 2006 recante “Modifica dell'elenco aggiornato e della nuova perimetrazione delle aree della regione Emilia-Romagna designate o da designare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE” (B.U.R. n. 58 del 26 aprile 2006).
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1224 del 28 luglio 2008 "Recepimento DM n.184/07 'Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)'. Misure di conservazione gestione ZPS, ai sensi Dirett. 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm. e DM del 17/10/07" (B.U.R. n. 138 del 7 agosto 2008).

Elenco dei provvedimenti regionali di approvazione delle misure di conservazione e piani di gestione dei siti di importanza comunitaria, individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE:

- L.R. 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale” (artt. 1-9) (B.U.R. n. 48 del 15 aprile 2006).

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 2, comma 1, del DM 21 dicembre 2006 n. 12541, come modificato dal DM 24 novembre 2008 n. 16809, la Regione Emilia-Romagna, con il presente atto dispone l'applicazione degli impegni, attuabili a livello dell'azienda agricola, previsti dagli atti comunitari sopra indicati e dai relativi recepimenti.

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

**ATTO A6 - DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, (MODIFICATA DAL REG. (CE) N. 21/2004 E DALLA DIRETTIVA 2008/71/CE DEL CONSIGLIO DEL 15 LUGLIO 2008 RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEI SUINI) RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI.
ARTICOLI 3, 4 E 5.**

Recepimento

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. 14 giugno 1996 n. 138).
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148);
- Ordinanza del Ministero della salute del 12 aprile 2008 recante "Norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni"

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 2, comma 3, del DM 21 dicembre 2006 n. 12541, come modificato dal DM 24 novembre 2008 n. 16809, la Regione Emilia-Romagna, con il presente atto dispone l'applicazione degli impegni, attuabili a livello dell'azienda agricola, previsti dagli atti comunitari sopra indicati e dai relativi recepimenti.

- ATTO A7 -** **REGOLAMENTO (CE) N. 2629/97 DELLA COMMISSIONE (ABROGATO DAL REG. (CE) N. 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. (CE) N. 820/97 (ABROGATO DAL REG. (CE) N. 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI.
ARTICOLI 6 E 8.**
- ATTO A8 -** **REGOLAMENTO (CE) N. 1760/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 820/97.
ARTICOLI 4 E 7.**

Recepimento

- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. 6 febbraio 2001 n. 30).
- DM 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. 26 marzo 2002 n. 72), modificato dal Decreto interministeriale del 13 ottobre 2004 “Modifica del DM 31 gennaio 2002, recante "Disposizione in materia di funzionamento dell'Anagrafe Bovina." (GU n. 237 dell'11 ottobre 2005) a sua volta modificato dal Decreto ministeriale 23 gennaio 2007 (G.U. del 29.03.2007, n. 74).
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina” (GU n. 243 del 18.10.2005 - Supplemento Ordinario n. 166).

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

A norma dell’articolo 2, comma 3, del DM 21 dicembre 2006 n. 12541, come modificato dal DM 24 novembre 2008 n. 16809, la Regione Emilia-Romagna, con il presente atto dispone l’applicazione degli impegni, attuabili a livello dell’azienda agricola, previsti dagli atti comunitari sopra indicati e dai relativi recepimenti.

**ATTO A8 BIS - REGOLAMENTO (CE) N. 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE (GU L 5 DEL 9.1.2001, PAGINA 8).
ARTICOLI 3, 4 E 5.**

Recepimento

- Circolare del Ministero della salute 28 luglio 2005 recante “indicazioni per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 21/2004” (GU n. 180 del 04.08.2005).

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

A norma dell’articolo 2, comma 3, del DM 21 dicembre 2006 n. 12541, come modificato dal DM 24 novembre 2008 n. 16809, la Regione Emilia-Romagna, con il presente atto dispone l’applicazione degli impegni, attuabili a livello dell’azienda agricola, previsti dagli atti comunitari sopra indicati e dai relativi recepimenti.

ELENCO "B" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2006 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO B9 -DIRETTIVA 91/414/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI.

ARTICOLO 3

Recepimento

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, Supplemento Ordinario n. 60).
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165).
- Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, Supplemento Ordinario n. 18).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002).
- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Supplemento Ordinario n. 179).

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 2, comma 3, del DM 21 dicembre 2006 n. 12541, come modificato dal DM 24 novembre 2008 n. 16809, la Regione Emilia-Romagna, con il presente atto dispone l'applicazione degli impegni, attuabili a livello dell'azienda agricola, previsti dagli atti comunitari sopra indicati e dai relativi recepimenti.

ATTO B10 - DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO, E SUCCESSIVE MODIFICHE APPORTATE DALLA DIRETTIVA 2003/74/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, CONCERNENTE IL DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE

ARTICOLI 3, 4, 5 (+ 5 A) E 7

Recepimento

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004).
- Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006 (GU n. 98 del 28 aprile 2006), come modificato dal DLgs n. 232 del 9 novembre 2007 (GU n. 291 del 15 dicembre 2007), “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del d. l.vo 4 agosto 1999, n. 336” e successive modifiche e integrazioni.

Attuazione regionale

- Circolare del Servizio Veterinario ed igiene degli alimenti n. 11 del 15/05/2001(Protocollo N. 20479/SAS): recante applicazione del D.Lgs. n. 336 del 4.8.1999 “Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti”. (B.U.R. n. 38 del 22 marzo 2007).

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 2, comma 1, del DM 21 dicembre 2006 n. 12541, come modificato dal DM 24 novembre 2008 n. 16809, la Regione Emilia-Romagna, con il presente atto dispone l'applicazione degli impegni, attuabili a livello dell'azienda agricola, previsti dagli atti comunitari sopra indicati e dai relativi recepimenti.

ATTO B11 - REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I PRINCIPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

ARTICOLI 14, 15, 17 (PARAGRAFO 1), 18, 19 E 20

Recepimento

- Articolo 4, paragrafo 1, e parte "A" dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (GUCE L 139 del 30 aprile 2004).
- Articolo 3, paragrafo 1, e allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (GUCE L 139 del 30 aprile 2004).
- Articolo 5, paragrafi 1, 5 e 6 e allegati I e III del Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GUCE L 035 dell' 8 febbraio 2005).
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n. 152 dell'1.7.2004).
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7.2.2005).
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005).
- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge 5/6/2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi». (G.U. n. 107 del 10.05.2007).

Attuazione regionale

- Circolare del Servizio Veterinario ed igiene degli alimenti n. 3 del 30 gennaio 2003 (Protocollo n. ASS/DIR/03/3803): "Linee guida riguardanti l'esecuzione del controllo veterinario sulla produzione del latte crudo ai sensi del D.P.R. 54/97". (B.U.R. n. 38 del 22 marzo 2007).
- Circolare del Servizio Veterinario ed igiene degli alimenti n. 17 del 5 ottobre 2005 (Protocollo n. ASS/DIR/05/33729): "Linee guida per la vendita diretta al consumatore di latte crudo vaccino, ovi-caprino, bufalino e asinino dell'azienda agricola di produzione". (B.U.R. n. 38 del 22 marzo 2007).

- Nota del Servizio Veterinario ed igiene degli alimenti del 4/07/05 (Protocollo n. ASS/DIR/05/24347) "Sistema di sorveglianza per la presenza di micotossine nei mangimi, latte, prodotti, a base di latte, cereali, altri prodotti vegetali e derivati. Aggiornamento anno 2005". (B.U.R. n. 38 del 22 marzo 2007).
- Nota del Servizio Veterinario ed igiene degli alimenti del 23/06/2006 (Protocollo n. SS/VET/06/22484) "Precisazioni e modifiche al sistema regionale di sorveglianza per la presenza di micotossine nei mangimi, latte, prodotti a base di latte, cereali, altri prodotti vegetali e derivati, a seguito dell'aumentato rischio di aflatossine". (B.U.R. n. 38 del 22 marzo 2007).
- Nota del Servizio Veterinario ed igiene degli alimenti del 7 novembre 2005 (Protocollo n. ASS/DIR/05/37234) Sistema regionale di sorveglianza per la presenza di micotossine nei mangimi, latte, prodotti a base di latte, cereali, altri prodotti vegetali e derivati. Analisi dati 2005 e aggiornamento controlli per il 2006-2007. (B.U.R. n. 38 del 22 marzo 2007).

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 2, comma 1, del DM 21 dicembre 2006 n. 12541, come modificato dal DM 24 novembre 2008 n. 16809, la Regione Emilia-Romagna, con il presente atto dispone l'applicazione degli impegni, attuabili a livello dell'azienda agricola, previsti dagli atti comunitari sopra indicati e dai relativi recepimenti.

**ATTO B12 - REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL
CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE
SPONGIFORMI TRASMISSIBILI E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI**

ARTICOLI 7, 11, 12, 13 E 15

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 2, comma 3, del DM 21 dicembre 2006 n. 12541, come modificato dal DM 24 novembre 2008 n. 16809, la Regione Emilia-Romagna, con il presente atto dispone l'applicazione degli impegni, attuabili a livello dell'azienda agricola, previsti dagli atti comunitari sopra indicati e dai relativi recepimenti.

ATTO B13 - DIRETTIVA 85/511/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA, ABROGATA DALLA DIRETTIVA 2003/85/CE DEL CONSIGLIO, DEL 29 SETTEMBRE 2003, RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

ARTICOLO 3

Recepimento

- Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 “Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica” (GU n. 258 del 6-11- 2006, Supplemento Ordinario n.210).

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 2, comma 3, del DM 21 dicembre 2006 n. 12541, come modificato dal DM 24 novembre 2008 n. 16809, la Regione Emilia-Romagna, con il presente atto dispone l'applicazione degli impegni, attuabili a livello dell'azienda agricola, previsti dagli atti comunitari sopra indicati e dai relativi recepimenti.

**ATTO B14 - DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE
L'INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE
MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHE' DI MISURE SPECIFICHE PER LA
MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI**

ARTICOLO 3

Recepimento

- DPR n. 362 del 17.5.1996 relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (GU n. 115 del 10.7.1996, Supplemento Ordinario n. 115);
- Ordinanza 12 aprile 2008 – Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica (GU N. 148 DEL 26.6.2008. S.O.)

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 2, comma 3, del DM 21 dicembre 2006 n. 12541, come modificato dal DM 24 novembre 2008 n. 16809, la Regione Emilia-Romagna, con il presente atto dispone l'applicazione degli impegni, attuabili a livello dell'azienda agricola, previsti dagli atti comunitari sopra indicati e dai relativi recepimenti.

**ATTO B15 - DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE
DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI
ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI**

ARTICOLO 3

Recepimento

- Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (GU n.194 del 22.8.2003 Supplemento Ordinario n.138).

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 2, comma 3, del DM 21 dicembre 2006 n. 12541, come modificato dal DM 24 novembre 2008 n. 16809, la Regione Emilia-Romagna, con il presente atto dispone l'applicazione degli impegni, attuabili a livello dell'azienda agricola, previsti dagli atti comunitari sopra indicati e dai relativi recepimenti.

ELENCO "C" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2007 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

ATTO C16 - DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI

ARTICOLI 3 E 4**Recepimento**

- Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 "Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 7 dell'11.01.1993, Supplemento Ordinario n. 5) – modificato dal DLgs. 1° settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CE) - G.U. n. 224 del 25/09/1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 04/08/1999.
- Nota esplicativa del 25 Luglio 2006 del Ministero della Salute – Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli. (G.U. n. 205 del 4 settembre 2006).

Attuazione regionale

- Circolare del Servizio Veterinario ed igiene degli alimenti n. 20 del 02/12/2004 (Prot. n. ASS/DIR/04/42411) "Procedure per il controllo del benessere negli allevamenti di vitelli e suini". (B.U.R. n. 38 del 22 marzo 2007).

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 2, comma 1, del DM 21 dicembre 2006 n. 12541, come modificato dal DM 24 novembre 2008 n. 16809, la Regione Emilia-Romagna, con il presente atto dispone l'applicazione degli impegni, attuabili a livello dell'azienda agricola, previsti dagli atti comunitari sopra indicati e dai relativi recepimenti.

ATTO C17 - DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI

ARTICOLO 3 E ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

Recepimento

- Decreto legislativo. 30 dicembre 1992, n. 534 – Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (G.U. n. 7 dell'11.01.1993, Supplemento Ordinario n. 5) – modificato dal DLgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) - G.U. n. 49 del 28/02/2004.
- Nota esplicativa del 2 Marzo 2005 del Ministero della Salute – Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini.

Attuazione regionale

- Circolare del Servizio Veterinario ed igiene degli alimenti n. 20 del 02/12/2004 (Prot. ASS/DIR/04/42411)"Procedure per il controllo del benessere negli allevamenti di vitelli e suini". (B.U.R. n. 38 del 22 marzo 2007).

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 2, comma 1, del DM 21 dicembre 2006 n. 12541, come modificato dal DM 24 novembre 2008 n. 16809, la Regione Emilia-Romagna, con il presente atto dispone l'applicazione degli impegni, attuabili a livello dell'azienda agricola, previsti dagli atti comunitari sopra indicati e dai relativi recepimenti.

**ATTO C18 - DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO DEL 20 LUGLIO 1998,
RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI
ALLEVAMENTI**

ARTICOLO 4

Recepimento

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (GU n. 95 del 24 aprile 2001) - (modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 - G.U. 27/12/2004, n. 302) e successive modifiche e integrazioni;
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalita' per la trasmissione dei dati relativi all'attivita' di controllo"- (G.U. n. 277 del 28/11/2001).

Attuazione regionale

- Circolare del Servizio Veterinario ed igiene degli alimenti n. 7 del 27 aprile 2004 (Prot. ASS/DIR/04/15868): "Linee guida riguardanti la protezione degli animali durante il trasporto". (B.U.R. n. 38 del 22 marzo 2007).

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 2, comma 1, del DM 21 dicembre 2006 n. 12541, come modificato dal DM 24 novembre 2008 n. 16809, la Regione Emilia-Romagna, con il presente atto dispone l'applicazione degli impegni, attuabili a livello dell'azienda agricola, previsti dagli atti comunitari sopra indicati e dai relativi recepimenti.

ALLEGATO 2

**ELENCO DELLE NORME
PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI
AGRONOMICHE E AMBIENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 E ALL'ALLEGATO IV
DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03**

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 2 del DM n. 12541 del 21 dicembre 2006 come modificato dal DM n. 16809 del 24 novembre 2008.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria. Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

A norma dell'articolo 2, comma 3, del DM 21 dicembre 2006, n. 12541 come modificato dal DM 24 novembre 2008 n. 16809, nel territorio regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m;
- nel caso di ricorso alla deroga e di realizzazione di fasce inerbite, finalizzate al contenimento dell'erosione, queste dovranno avere andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, essere di larghezza non inferiore a 5 m e ad una distanza, tra loro, non superiore a 60 m, nel rispetto di modalità di esecuzione in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

Deroghe

Sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia dimostrata l'assenza di una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei. In tali casi, è necessario attuare il suindicato impegno alternativo, previsto per la realizzazione di fasce inerbite, finalizzato a proteggere il suolo dall'erosione.

Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche**NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali**

Ambito di applicazione: Superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 2 del DM n. 12541 del 21 dicembre 2006 come modificato dal DM n. 16809 del 24 novembre 2008.

Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

A norma dell'articolo 2, comma 3, del DM 21 dicembre 2006, n. 12541 come modificato dal DM 24 novembre 2008 n. 16809, nel territorio regionale la presente norma prevede i seguenti impegni

- divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. per le superfici investite a riso, fatte salve le disposizioni delle Autorità di gestione della Rete Natura 2000, di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
2. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

NORMA 2.2: Avvicendamento delle colture

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 2 del DM n. 12541 del 21 dicembre 2006 come modificato dal DM n. 16809 del 24 novembre 2008.

Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo. Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini della presente norma, come monosuccessione dello stesso cereale.

Intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 2, comma 3, del DM 21 dicembre 2006, n. 12541, come modificato dal DM 24 novembre 2008 n. 16809, nel territorio regionale la presente norma prevede una durata massima della monosuccessione pari a cinque anni. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2 e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe

1. monosuccessione di riso;
2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel "periodo in deroga". Per "periodo in deroga" si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;
3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine

Ambito di applicazione: per l'impegno di cui alla successiva lettera a): Superfici di cui alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 2 del DM n. 12541 del 21 dicembre 2006 come modificato dal DM n. 16809 del 24 novembre 2008. Per l'impegno di cui alla successiva lettera b): superfici di cui alle lettere a) e b), comma 4, articolo 2 del DM n. 12541 del 21 dicembre 2006 come modificato dal DM n. 16809 del 24 novembre 2008.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura.

Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:

- a. manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.
- b. esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale delle norme di cui alla lettera a), la condizionalità è da ritenersi rispettata.

A norma dell'articolo 2, comma 3, del DM 21 dicembre 2006, n. 12541 come modificato dal DM 24 novembre 2008 n. 16809, nel territorio regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- la manutenzione della rete di sgrondo delle acque superficiali, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo nonché l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo. Nelle aree di pianura della rete Natura 2000, al fine di favorire la presenza di specie di uccelli selvatici e di specie di anfibi di interesse comunitario, di cui agli allegati delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, l'applicazione puntuale del suddetto impegno è da ritenersi rispettata anche qualora siano presenti fenomeni di allagamenti e ristagni.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi, in riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a):

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE
2. In presenza di drenaggio sotterraneo
3. In caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 2 del DM n. 12541 del 21 dicembre 2006 come modificato dal DM n. 16809 del 24 novembre 2008.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

- a. divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- b. divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c. esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque ed il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

A norma dell'articolo 2, comma 3, del DM 21 dicembre 2006, n. 12541 come modificato dal DM 24 novembre 2008 n. 16809, nel territorio regionale la presente norma prevede gli impegni di cui ai precedenti punti a), b) e c) per le superfici dichiarate a pascolo permanente.

Deroghe

Nel caso di interventi agronomici e/o adempimenti, diversi da quelli della presente norma, ove previsti dal regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni, in ordine al precedente impegno a) e all'impegno c) ove previsto da specifiche disposizioni comunitarie o nazionali.

NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 del DM n. 12541 del 21 dicembre 2006 come modificato dal DM 24 novembre 2008, n. 16809.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a. presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

A norma dell'articolo 2, comma 3, del DM 21 dicembre 2006, n. 12541 come modificato dal DM 24 novembre 2008 n. 16809, nel territorio regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b) attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno. Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno. Per le altre aree, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno. E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antiincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe**I. Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione.**

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi. Nella Regione Emilia-Romagna, la deroga concernente i "terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi" è applicabile esclusivamente nelle particelle incluse, anche solo parzialmente, nelle aree preferenziali di pianura individuate per l'applicazione dell'azione 10 della Misura 214 del Piano di Sviluppo Rurale di attuazione del Regolamento CE n. 1698/05. Tale applicazione deve riguardare una estensione di superficie contigua non inferiore ad 1 ettaro.

Gli interventi di ripristino di habitat e biotopi devono essere esclusivamente rivolti alla "creazione di prati umidi" realizzati e mantenuti attraverso i seguenti impegni annuali, rinnovabili per la durata del periodo di ritiro dalla produzione:

- mantenimento di uno strato d'acqua per almeno 6 mesi all'anno, indicativamente da ottobre a marzo, su almeno il 10% della superficie oggetto della specifica deroga "ripristino di habitat e biotopi";
 - mantenimento della sommersione di una parte della suindicata superficie (almeno il 5%) anche nei mesi di aprile, maggio e giugno;
 - effettuazione, nella superficie non sommersa, di almeno uno sfalcio e/o trinciatura della vegetazione all'anno solo nel periodo 10 agosto-31 ottobre, fatta salva la possibilità di mantenimento di una superficie con alberi e/o arbusti autoctoni, piantumati e/o cresciuti spontaneamente, non superiore al 10% della superficie oggetto di deroga;
3. colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del decreto ministeriale 7 marzo 2002;
 4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

II. Deroghe applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni.

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

5. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

In deroga all'impegno b), sono ammesse, le seguenti pratiche:

6. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:
 - a. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di ritiro può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo;
 - b. impiego di principi attivi diserbanti non residuali a basso dosaggio, nei limiti di un solo intervento nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio. L'impiego di tali prodotti è giustificato nei soli casi di infestazioni di elevata intensità e con specie vegetali particolarmente competitive nei confronti della coltura programmata per l'anno successivo;

- c. è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite per la tutela della fauna selvatica, unicamente per i terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Le deroghe di cui al presente punto 6, lettere a) e b), non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione.

NORMA 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

Ambito di applicazione: Per l'impegno di cui alla successiva lettera a): Superfici di cui alle lettere d) ed f) del comma 4 dell'articolo 2 del DM n. 12541 del 21 dicembre 2006 come modificato dal DM n. 16809 del 24 novembre 2008; per l'impegno di cui alla successiva lettera b): Superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 2 del DM n. 12541 del 21 dicembre 2006 come modificato dal DM n. 16809 del 24 novembre 2008

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni:

- a) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi.
- b) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n.144;

A norma dell'articolo 2, comma 3, del DM n. 12541 del 21 dicembre 2006 come modificato dal DM n. 16809 del 24 novembre 2008, nel territorio regionale la presente norma prevede:

a) per gli oliveti:

- il divieto di estirpazione delle piante di olivo;
- la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante e la spollonatura degli olivi.

b) per i vigneti:

- l'esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno e almeno una volta ogni tre anni l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n.144 , in deroga all'impegno b);

2. in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario.
3. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 2 del DM 21 dicembre 2006, n. 12541 come modificato dal DM 24 novembre 2008 n. 16809.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c).

A norma dell'articolo 2, comma 3, del DM 21 dicembre 2006, n. 12541 come modificato dal DM 24 novembre 2008 n. 16809, nel territorio regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- c) nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e/o della direttiva 92/43/CEE, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione di cui agli Atti A1 e A5 dell'Allegato 1 alla presente Deliberazione.

Deroghe

1. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati).
2. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)
Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini
Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.